



**PARTES**<sup>®</sup>  
AT YOUR SIDE

**DOTTORI COMMERCIALISTI &  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

AREA COMMERCIALISTI

**MICHELA ZANETTI**  
DOTT. AREA FISCALE

**CARMEN TONELLO**  
RAG. AREA FISCALE

**GIUSEPPE ANSELMI**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE (SEDE DI  
VALDOBBIADENE)

**FRANCESCO FERRARESE**  
DOTT. AREA SOCIETARIA

**ELENA TESSER**  
RAG. AREA CONTABILE

**ALESSIA SCANDIUZZI**  
RAG. AREA CONTABILE

**LISA DE BORTOLI**  
RAG. AREA CONTABILE

**MICHELA FENU**  
RAG. AREA CONTABILE

**DIEGO SAVIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE)

AREA LEGALE

**FRIDA DEL DIN**  
AVVOCATO

**MONICA CAMMALLERI**  
AVVOCATO

**ANDREA ZAMPROGNO**  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

**BARBARA PEGHIN**  
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

**CARLO COVINI**  
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO)

**LEONARDO BRIAN**  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA)

**NUNZIATA MARIA R. PELLICANO'**  
DOTT. AREA LEGALE

AREA AMMINISTRATIVA

**GIORGIA LEVORATO**  
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

AREA SERVIZIO CLIENTI

**MARIKA BOLZONELLO**  
RAG. CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

**VITO PAPA**  
DOTT. MARKETING STRATEGICO

Montebelluna, 24 novembre 2017

## LA BOZZA ALLA NUOVA LEGGE FINANZIARIA 2018

Recentemente è approdato al Senato, ed ora inizia l'iter parlamentare, il ddl della c.d. "**Legge di bilancio 2018**", contenente tra l'altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:

### INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è disposta:

- la proroga della detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica **nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché fino al 31.12.2017).

Preme evidenziare che la "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni/risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

- **la riduzione al 50%** della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

- acquisto e posa in opera di schermature solari;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;

- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000.

### INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- **nella misura del 50%** (anziché del 36%);
- **su un importo massimo di € 96.000** (anziché € 48.000);

è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017).

## **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI**

È prorogata fino al **31.12.2018** la **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati dovranno essere trasmesse all'ENEA

## **NUOVO "BONUS VERDE"**

È introdotta, per il 2018, una **detrazione IRPEF, nella misura del 36%**, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

- spetta anche quando i predetti interventi sono effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali;
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

## **CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI**

Come noto, in caso di opzione per la cedolare secca, l'art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l'**applicazione dell'aliquota ridotta del 10%** per i contratti a **canone concordato**, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui al DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Ora è disposto che detta aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

## ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

E' introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per **l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.**

## PROROGA MAXI AMMORTAMENTO

È prorogata la possibilità a favore delle imprese/lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.1.2018 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo di acquisizione del 30% (fino al 2017 la maggiorazione era pari al 40%)** al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing.

Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a).

## PROROGA IPER AMMORTAMENTO

È prorogata la possibilità a favore delle imprese che **effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale**, ricompresi nell'Allegato A della Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il costo di acquisizione del 150%.**

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B della Finanziaria 2017, il costo di acquisizione è aumentato del 40%.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati A/B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche/analoghe o superiori a quelle previste dal citato Allegato A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

## (RI) FINANZIAMENTO SABATINI-TER

La concessione dell'agevolazione c.d. "Sabatini – ter" di cui all'art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, è riconosciuta fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Il termine per l'acquisto dei suddetti beni è prorogato "fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili". Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole/medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

## SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

È prevista la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone/di capitali.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- denominazione/ragione sociale contenente la dicitura di "società sportiva dilettantistica lucrativa";
- nell'oggetto/scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società/associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- l'obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF/laurea quadriennale in Scienze motorie/laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie/Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate/Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie.

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, l'IRES è ridotta alla metà (12%), nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

## COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI - LIMITI DI ESENZIONE

È elevata da € 7.500 a € 10.000 la soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, lett. m), TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società/associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

## POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITA' NATURALI

**E' prevista la detrazione IRPEF, pari al 19%, dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.**

La suddetta disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall'1.1.2018.

## TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI

### CAPITAL GAINS

Con la modifica dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97 è previsto che **le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.**

Con l'abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell'art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono "sommate" alle relative minusvalenze. Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze/minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

### DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Con la modifica dell'art. 27, comma 1, DPR n. 600/73 è previsto che per i dividendi collegati a partecipazioni qualificate è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

Le nuove disposizioni sopra accennate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti **a partire dall'1.1.2018** e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società/enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes